



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	Presidente
dott. Simona Boiardi	giudice rel
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice

a scioglimento di riserva, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso Rg 22-1-2024 proposto da EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA - C.F.: 02888381205, iscritta all'Albo delle Banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo ICCREA Banca S.p.a., che ne esercita la direzione ed il coordinamento, in persona del Vice Presidente pro tempore Avv. Graziano Massa, con sede in Bologna, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Lenzi del Foro di Bologna nonché il ricorso proposto da Fava Francesco, nato a ISOLA DELLA SCALA (VR) il 14-11-1991 residente in SALIZZOLE (VR), Via della Pace, 143, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Graldi e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di PHONIXA STORE S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Emilia, Via Danubio n. 13;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il giudice relatore in camera di consiglio;

verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale dell'impresa individuale della resistente;



premess, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 CCII; incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;

rilevato, in questa prospettiva, che PHONIXA STORE SRL è soggetta alle disposizioni del CCII (art. 1), essendo organizzata in forma di società a responsabilità limitata e svolgendo attività di commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici; è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;

rilevato che l'istante EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA risulta creditrice per euro 273.573,90 come comprovato dalla documentazione bancaria prodotta sub. docc. 2,3,4,5;

rilevato che l'istante Fava Francesco risulta creditore per euro 11881,99 come da sentenza del Tribunale di Verona n.457/2023 e successivo precetto;

rilevato che dall'istruttoria esperita dal Tribunale emergono debiti fiscali per euro 92346,22;

considerato, pertanto, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII;

ritenuto che l'entità dell'indebitamento così come i pignoramenti mobiliari con esito parzialmente negativo costituiscono indice dell'insolvenza nella quale versa l'impresa resistente incapace di fare fronte alle proprie obbligazioni in maniera regolare:

ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;

considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della



liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;

p.q.m.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, così provvede:

I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di PHONIXA STORE S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Emilia, Via Danubio n. 13;

II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;

III. nomina curatrice la dott. Elisa Colli;

IV. ordina al legale rappresentante dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

V. stabilisce il 1 aprile 2025 ore 9,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;

VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disp. att. del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;



- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;

IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII.

Così deciso in Reggio Emilia il 21 gennaio 2025, nella camera di consiglio della Sezione Procedure Concorsuali del Tribunale.

il giudice rel.

Simona Boiardi

il Presidente

Francesco Parisoli

